

Determinazione

Oggetto: Affidamento in house providing al Consorzio CINECA per i servizi professionali per l'avvio del modulo U-Sign, soluzione CINECA per il servizio di Firma Digitale Remota contenuta nell'articolo AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA DIGITALE), e allo sviluppo di workflow in Titulus. Importo euro 21.403,08= oltre IVA. Decisione a contrarre.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 25/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Visto l'art. 10 co. 3 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- Visto l'art. 4 D.L. n. 126 del 29 ottobre 2019, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 20 dicembre 2019, n. 159;
- Richiamato il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;
- Visto il D. Lgs n. 97/2016 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- Vista la richiesta di acquisto effettuata in data 13/11/2023 (**RdA n. 1260. 2023**) dall'Ing. Sandra Denasi avente a oggetto l'affidamento diretto in house providing a CINECA, dei servizi professionali per l'avvio del modulo U-Sign, soluzione CINECA per il servizio di Firma Digitale Remota contenuta nell'articolo AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA DIGITALE), e allo sviluppo di workflow in Titulus necessario "per la gestione dei servizi dell'istituto";
- Preso atto che le attività previste e relative tempistiche (All.1) sono di seguito descritte:
 - U-Sign - Servizi per attivazione modulo U-SIGN= 7.500,00 euro (a Corpo)
 - Documentale – Servizi a consumo per implementazione workflow su Titulus= 9.000,00 euro (a SAL);

Canoni:

- un canone annuo dell'articolo AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA DIGITALE) di 4.669,60 euro complessivi, di cui 4.436,12 euro, pari al 95% del canone completo, da intendersi come Software as a Service (SaaS);

- una quota a consumo di 233,48 euro pari al 5% del canone annuo complessivo, per ulteriori servizi nel perimetro delle competenze e della capacità produttiva del Consorzio CINECA, per un impegno pari a 0,3 giornate calcolato a tariffa media. Le giornate annue indicate scadono il 31 Dicembre di ogni anno dell'affidamento e possono essere usate soltanto per gli articoli già attivati dal RICHIEDENTE. Tutti gli importi sopra specificati sono al netto dell'IVA di legge.
- Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e in particolare:
 - l’art. 7 comma 1 che introduce il principio di auto organizzazione amministrativa prevedendo che ogni ente disponga della massima autonomia nello stabilire le modalità attraverso cui garantire l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi;
 - l’art. 7 comma 2, che prevede che le stazioni appaltanti possano affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 mediante provvedimento motivato in cui diano conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche;
 - l’art. 3 lett. e) dell’allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 che definisce come «*affidamento in house*», l’affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall’articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall’articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/ per i settori speciali, dall’articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
 - l’art. 17 comma 2 che prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individui l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;
- Visto il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*” e in particolare l’art. 4, comma 2 che prevede che le amministrazioni pubbliche “*possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: [...] d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*” e l’art. 16 che stabilisce le condizioni a cui possono essere effettuati affidamenti diretti nei confronti di società in house;
- Visto l’art. 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 che prevede:
 - al comma 11 bis, che “*Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca, secondo quanto previsto dallo statuto del Consorzio medesimo*”;

- al comma 11 ter, che *“Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo”*;
- al comma 11-quater, che *“I servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell’istruzione, dell’università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati”*;
- Richiamato lo Statuto del Consorzio Cineca e, in particolare, gli artt. 1, 2, 3 e 4;
- Accertato che:
 - la natura giuridica del CINECA è quella di un Consorzio interuniversitario costituito ai sensi degli artt. 60 e 61 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (“T.U. delle leggi sull’istruzione superiore”); ad oggi, ad esso aderiscono numerose Università italiane ed Enti di ricerca nazionali, nonché il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Istruzione, che esercitano sul Consorzio medesimo funzioni di vigilanza; in virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2016, CINECA è altresì sottoposto al controllo della Corte dei Conti;
 - CINECA, ai sensi dell’art. 4, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” in vigore dal 23 settembre 2016, ha quale propria finalità la produzione di servizi di interesse generale come definiti art. 2, comma 1 lettera h) della stessa norma e dichiara che si attiene, per quanto riguarda lo sviluppo della propria operatività, alle previsioni di cui all’art. 16 del citato D.lgs. 175/2016;
 - CINECA persegue lo scopo di realizzare servizi informatici innovativi per i consorziati, mediante la produzione di servizi ad alta potenzialità ed efficienza ed il trasferimento applicativo di tecnologie. In particolare, il CINECA ha l’obiettivo di erogare servizi informativi al Ministero dell’Istruzione, al Ministero dell’Università e della Ricerca, alle Università e agli altri Enti di ricerca consorziati, al fine di favorire lo sviluppo di piattaforme integrate, di sviluppare infrastrutture di calcolo e servizi applicativi e di promuovere l’utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell’informazione a sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed europea;
- Richiamate:
 - le Linee guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il 9 maggio 2019;
 - la Circolare dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) del 14 giugno 2019, n. 1 recante “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali”;
- Richiamato l’atto di affidamento rif. n. 23084102 (All.1), Prot. 735 del 16/1/2024;
- Verificata la sussistenza dei presupposti per procedere all’affidamento in house ai sensi dell’art 7 comma 2 D.Lgs. 36/2023;
- Dato atto che, in accordo alle linee indicate da AgID nel Piano triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, il Consorzio CINECA sta intraprendendo un percorso di ristrutturazione dei propri software per organizzarli fornendo interfacce a micro-servizi attraverso le quali sarà possibile un’integrazione con procedure esterne nonché una più efficace estrazione dei dati in caso di

sostituzione di un sistema. Questo trend è ritenuto positivo poiché contribuirà a ridurre ulteriormente fenomeni di lock-in eventualmente in essere prevalentemente in relazione alle interfacce e alle funzioni degli applicativi in uso;

- Accertato che al momento non sono attive Convenzioni CONSIP aventi ad oggetto tale acquisizione, sicché è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, ai sensi del comma 516 dell'art 1 L. 28 dicembre 2015;
- Dato atto che sussistono gli elementi necessari che consentono di ricorrere allo strumento dell'affidamento diretto (in house providing) di specifici servizi informatici a supporto dell'attività dell'INRiM a CINECA;
- Considerato opportuno affidare al Consorzio CINECA il servizio di Firma Digitale Remota contenuta nell'articolo AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA DIGITALE), e allo sviluppo di workflow in Titulus.

DETERMINA

- 1) di autorizzare ed approvare, ai sensi dell'art 1 comma 516 della L. 28 dicembre 2015, per le motivazioni di cui in premessa l'affidamento, in house providing, secondo il disposto di cui all'art 7, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, al Consorzio CINECA, Cod. Fiscale 00317740371 – Partita IVA 00502591209 con sede in via Magnanelli n. 6/3 40033 – Casalecchio di Reno (BO), del servizio di Firma Digitale Remota contenuta nell'articolo AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA DIGITALE), e allo sviluppo di workflow in Titulus;
- 2) di imputare la spesa complessiva di euro 26.111,76 (IVA 22% inclusa) sul budget 2024 dell'Unità Analitica UA.00.01.DT.03 Sistemi Informatici e Reti alla voce CA.C.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT, che trova adeguata copertura finanziaria, scrittura anticipata n. 10611 del 11 gennaio 2024;
- 3) **Modalità di Fatturazione:**
 - Servizi I servizi a corpo saranno fatturati a completamento delle attività progettuali. Per le attività non completate al 31/12 dell'anno di avvio le parti concorderanno la quota lavorata e sarà emessa fattura in gennaio dell'anno successivo per l'importo di competenza dell'anno precedente per le attività completate. I servizi a consumo saranno fatturati mensilmente a completamento dell'attività e alla messa in produzione del workflow;
 - Canoni I Canoni del primo anno saranno versati a fronte di fattura da emettersi al RICHIEDENTE a seguito di sottoscrizione del verbale di avvio ed il cui ammontare sarà calcolato in quota parte giornaliera a partire dal giorno di messa in produzione indicata sul verbale stesso. Il canone annuo (quota del 95%) sarà versato a fronte di fattura che CINECA emetterà al RICHIEDENTE entro il mese di aprile dell'anno di riferimento. La quota a consumo, pari al 5% come riportato nel paragrafo "Oneri economici", verrà fatturata bimestralmente sulla base delle effettive attività erogate;

Estensione temporale: I servizi oggetto del presente atto saranno erogati dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

- 3) di dare atto dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;
- 4) che gli Uffici pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità previste dalla legge.

Si allega:

1. atto di affidamento.

Il Direttore Generale
Dott. Moreno Tivan

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005